${\sf X\, LEGISLATURA-DOCUMENTI-PROPOSTE\, DI\, LEGGE\, E\, DI\, ATTO\, AMMINISTRATIVO-RELAZIONI}$ 

## proposta di legge n. 3

a iniziativa della Giunta regionale presentata in data 24 luglio 2015

\_\_\_\_\_

DISPOSIZIONI URGENTI SUGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ERSU)

\_\_\_\_\_

X LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI

Signori consiglieri,

la presente proposta di legge contiene disposizioni per gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU), di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 28, i cui organi scadono nel 2015.

Da tempo la Regione ha intrapreso un'attività di semplificazione e riordino del comparto degli enti da essa dipendenti, al fine di perseguire gli obiettivi di risparmio, efficienza ed efficacia assolutamente prioritari nell'ambito della pubblica amministrazione: vanno ricordate, tra le altre, le leggi regionali: 18/2012, relativa alla istituzione dell'Ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche (ERAP Marche), 13/2013, di costituzione del Consorzio di bonifica delle Marche e 28/2013, sul riordino dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare (ASSAM).

Nel settore del diritto allo studio universitario manca invece una vera e propria riorganizzazione, ormai improcrastinabile a fronte delle difficoltà di gestione e delle sofferenze di bilancio lamentate dagli ERSU, che preveda la razionalizzazione della loro attività.

In vista di tale riorganizzazione è opportuno non rinnovare i presidenti e i consigli di amministrazione degli ERSU il cui mandato scade nel 2015. La presente proposta di legge (articolo 1) prevede pertanto che essi siano sostituiti da commissari straordinari, nominati dalla Giunta regionale con un mandato limitato nel tempo e cioè fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino del settore e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Il comma 5 dello stesso articolo 1 prevede che anche i revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della legge siano prorogati per la medesima durata prevista per i commissari straordinari.

In considerazione dell'imminente scadenza degli organi suddetti, la proposta contiene inoltre la dichiarazione d'urgenza (articolo 2).

X LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI

## Art. 1

## (Commissariamento degli ERSU)

- 1. Le nomine dei presidenti e dei componenti i consigli di amministrazione degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario), in scadenza nell'anno 2015, non sono effettuate. Per lo svolgimento delle funzioni dei suddetti organi la Giunta regionale, nomina, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, un commissario straordinario per ciascun ERSU.
- 2. I commissari straordinari di cui al comma 1 rimangono in carica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino del settore e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.
- 3. I commissari straordinari svolgono le funzioni a essi assegnate assicurando forme di consultazione con le rappresentanze degli studenti, nonché con i Comuni ove hanno sede gli ERSU e con le università ubicate nei comuni medesimi.
- **4.** Ai commissari straordinari sono corrisposti le indennità e i rimborsi delle spese, sostenute e documentate, spettanti ai presidenti degli ERSU.
- **5.** I revisori dei conti degli ERSU in carica alla data di entrata in vigore di questa legge sono prorogati per la stessa durata prevista per i commissari straordinari.

## Art. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione